

## DECISIONE (UE) 2016/838 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2016

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e la Georgia destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione <sup>(2)</sup>.
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è stato siglato il 29 novembre 2013.
- (3) A norma della decisione 2014/494/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 179 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (7) L'accordo dovrebbe essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («accordo»), è approvato a nome dell'Unione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Consenso dato il 18 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4) unitamente alla decisione sulla firma.

